

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 06/07/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce quanto segue:

agisce in qualità di erede del buono fruttifero ma anche in qualità di procuratore del cointestatario con pari facoltà di rimborso;

la procura allegata al ricorso attribuisce il potere di procedere all'incasso e alla riscossione di capitali e di proposizione dell'azione giudiziale;

il buono oggetto della controversia appartiene alla serie P ed è stato emesso in data 1.8.1989;

l'intermediario ha rimborsato il solo importo dovuto secondo il calcolo dei rendimenti per la serie Q, senza tenere conto che dal retro del buono emerge la debenza di un maggiore importo dovuto per tutto il trentennio secondo i tassi della serie "P", non essendovi informativa o timbro di modifica di alcun tasso;

in mancanza di timbro di rettifica dei tassi, non può che ritenersi che gli interessi debbano essere liquidati secondo la tabella posta a tergo del buono per tutto il trentennio, con la conseguente condanna dell'intermediario al pagamento della differenza di valore

quantificata;

in via subordinata chiede la condanna dell'intermediario al pagamento dell'importo dovuto secondo la tabella a tergo per il periodo che va dal 21° al 30° anno.

Parte resistente dichiara di aver emesso, in favore del ricorrente, un assegno regolarmente incassato, dell'importo di euro 19.454,26 e pertanto di avere adempiuto alle richieste del ricorrente. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente nelle repliche contesta le affermazioni dell'intermediario e insiste nel ricorso. Evidenzia che dalla perizia allegata al ricorso residua un credito pari ad euro 8.718,41.

L'intermediario non ha allegato alcuna produzione diretta a verificare l'iter logico e aritmetico del proprio calcolo. Con tale condotta l'intermediario ha impedito l'esercizio del diritto di difesa e non ha assunto una posizione puntuale, tanto che l'Abf dovrebbe porre a fondamento della sua decisione l'iter logico seguito nella perizia in quanto non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Il ricorrente chiede

CONCLUSIONI

“Voglia l'Autorità adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:

- 1) *accertare e dichiarare, con riferimento al buono P n. [REDACTED], dal momento che il buono risulta privo di timbro modificativo dei tassi, l'inadempimento dell'intermediario per gli effetti condannarlo a pagare al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio previsto a tergo del buono con riferimento a tutti i 30 anni di durata dello stesso;*
- In subordine accertare e dichiarare l'inadempimento dell'intermediario per gli effetti condannarlo a pagare al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno e per l'effetto condannarlo al pagamento del relativo importo.
- 2) *Per tutti i motivi sopra esposti, si quantifichi il credito dei ricorrenti nell'importo di € 8.718,41, oltre a quanto già promesso in pagamento da [REDACTED] pari ad € 19.245,26, o nella diversa somma ritenuta di giustizia”.*

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il buono fruttifero oggetto della controversia è stato emesso in data 1.8.1989 utilizzando un modulo cartaceo della serie P.

Sul fronte è stata indicata la nuova serie di appartenenza con l'apposizione del timbro “Q”.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio", agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di "due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Orbene, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta".

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, può essere accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BF della serie Q/P il rendimento previsto dalla

tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in parziale accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI